



COMUNE DI BOLLATE
AREA QUALITA' URBANA
U. O. URBANISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, L'ADEGUAMENTO, IL CON- TROLLO E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELE- COMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE



Approvato con deliberazione di C.C. n°21 del 02/05/2007

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
ART. 2 - Campo di Applicazione.....	3
ART. 3 - Finalità e obiettivi del Regolamento.....	3
ART. 4 - Principio fondamentale.....	3
CAPO II - DISTRIBUZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO	4
ART. 5 - Individuazione degli ambiti e prescrizioni localizzative.....	4
ART. 6 - Installazione degli impianti.....	4
ART. 7 - Inserimento ambientale	4
ART. 8 - Condizioni prescrittive generali.....	5
ART. 9 - Norme progettuali per l'installazione degli impianti	5
ART. 10 - Procedimenti autorizzativi.....	6
ART. 11 - Programmazione per la localizzazione degli impianti.....	6
ART. 12 - Installazioni su aree di proprietà Comunale	7
ART. 13 - Impianti temporanei.....	7
ART. 14 - Azioni di Risanamento.....	8
CAPO III - CONTROLLO, SANZIONI, REVOCHE	8
ART. 15 - Modalità di controllo	8
ART. 16 - Sanzioni	8
ART. 17 - Revoche.....	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9
ART. 18 - Norme transitorie.....	9
ART. 19 - Pubblicazione ed entrata in vigore.....	9
ART. 21 - Norme di rinvio	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, ai fini di assicurare una corretta localizzazione urbanistico-territoriale degli impianti stessi, minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

ART. 2 – Campo di Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 Ghz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, impianti mobili su carrato, impianti provvisori, installati sull'intero territorio del Comune di Bollate.

ART. 3 – Finalità e obiettivi del Regolamento

1. Con il presente regolamento il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - tutelare l'ambiente e il paesaggio;
 - assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi ai fini di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, la dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'art. 2;
 - stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.11/2001 e s.m.i..

ART. 4 - Principio fondamentale

1. Il principio fondamentale su cui si è basata l'elaborazione del presente Regolamento e del Piano di localizzazione è definito "*principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione*" contenuto nell'art. 1 della Legge quadro n.36/2001, così come ripreso in linea generale anche nella L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e nei connessi criteri emanati sempre dalla Regione Lombardia con delibera di G.R. N.VII/7351 del 11/12/01 nonchè, in ultimo dall'art. 4 del D.P.C.M. del 8 luglio 2003 (G.U. n. 200 del 29/08/03). Secondo tale concetto "la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile", prevedendo l'eventuale introduzione di misure che portino a ridurre l'esposizione della popolazione, anche se risultino rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela.

CAPO II - DISTRIBUZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO

ART. 5 - Individuazione degli ambiti e prescrizioni localizzative

1. Contestualmente al presente Regolamento è stato predisposto il Piano di Localizzazione che individua le aree sensibili nonché le fasce di salvaguardia come di seguito elencate:
 - a) Aree sensibili: immobili e relative pertinenze destinate ad asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari.
 - b) Fasce di salvaguardia: quelle comprese entro il limite di 50 metri dal perimetro delle aree sensibili.
2. Nelle aree sensibili ed entro l'ulteriore limite inderogabile di 50 metri di distanza dal perimetro delle stesse, è vietata l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e per radiotelevisione di cui al presente Regolamento.

ART. 6 - Installazione degli impianti

1. L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza di persone superiori alle 4 ore, situati:
 - entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W;
 - entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 1000 W;
 - entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

INSTALLAZIONE IMPIANTI IN CASO DI ALTEZZE INFERIORI AGLI EDIFICI



ART. 7 – Inserimento ambientale

1. I gestori degli impianti devono proporre la soluzione tipologica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante armonizzandosi con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturali-

stici preesistenti, anche mediante utilizzazione di sistemi tecnologici innovativi sia per le strutture (palo, antenne, ecc.) che per le apparecchiature (armadi, ecc.). A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esterne degli impianti con gli uffici tecnici comunali competenti e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto paesistico del manufatto sul territorio.

2. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura; nella condivisione i Gestori stessi devono concordare congiuntamente con l'ufficio preposto del Comune, le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
3. Qualora siano previsti impianti di telecomunicazione su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo 42/04 così come integrato con D.lgs 157 del 24.03.2006, e dimostrare di aver messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.
4. Le istanze (ad esclusione di quelle di cui al comma 3) dovranno essere corredate dell'esame dell'impatto paesistico di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del P.T.P.R. .

ART. 8 - Condizioni prescrittive generali

1. È espressamente vietata l'installazione di impianti su immobili o manufatti privi di titolo abilitativo (autorizzazione, Dia, ex concessione ed autorizzazione edilizia).
2. La regolamentazione delle installazioni nell'ambito della perimetrazione del Parco delle Groane è demandata al competente Ente Sovracomunale, fatte salve le prescrizioni del presente regolamento e le competenze comunali in materia di rilascio dei relativi provvedimenti abilitativi.
3. Oltre al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5, le caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere conformi ai valori di intensità di campo prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, rilevati secondo le modalità temporali ed operative previste dalla disciplina stessa.

ART. 9 - Norme progettuali per l'installazione degli impianti

1. Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti evitando superfici metalliche riflettenti. In particolare, gli impianti non devono produrre forte impatto visivo e devono, ove possibile, mimetizzarsi mediante adozioni di idonei accorgimenti tecnico-strutturali (muretti, ecc.).
2. Nell'ambito della progettazione devono essere valutati i criteri di cui al precedente art.6 ai fini della determinazione dell'altezza dei pali di sostegno che comunque non deve superare mt. 36.
3. Le strutture dovranno essere realizzate con tecnologie e sistemi di comprovata solidità ai fini di garantire l'incolumità delle persone.
4. E' obbligo degli operatori conservare e mantenere con cura gli impianti di propria competenza, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire nel tempo l'efficacia delle misure di protezione adottate per il contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza degli interventi manutentivi comporterà la revoca del titolo abilitativo, ovvero la sospensione dell'attività, con le modalità previste dal successivo art. 17.
5. Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale e

pedonale.

ART. 10 – Procedimenti autorizzativi

1. Le procedure autorizzative sono disciplinate dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, sinteticamente esplicate nei successivi commi;
2. La tipologia dell'istanza da presentare è connessa alla potenza in singola antenna ovvero:
 - Impianti con potenza in singola antenna minore di 7 Watt e reti micro cellulari di telecomunicazione → Comunicazione;
 - Impianti con potenza in singola antenna compresi tra 7 Watt e 20 Watt → Denuncia Inizio Attività;
 - Impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt → Autorizzazione.
3. Il titolare dell'impianto deposita contestualmente all'ufficio competente del Comune e all'ARPA le istanze (di cui al precedente comma 2).
4. L'ARPA esprime entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, parere afferente alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale dai disposti della Legge n. 36 del 22/02/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione. L'organismo invia tale parere al Comune ed al titolare dell'impianto.
5. Il Comune entro 90 gg. dalla presentazione della domanda cura l'istruttoria, acquisisce tutti i pareri di competenza comunale e Sovracomunale, qualora ritenuti necessari, valutando la conformità del progetto, formula una proposta di provvedimento. Qualora ritenga che ai fini istruttori l'istanza sia incompleta, può chiedere entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza documentazione integrativa. Tale richiesta sospende il termine di 90 giorni che ricomincerà a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione documentale. Le istanze di autorizzazione e di denuncia di inizio attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte, qualora entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e dell'istanza non sia stato comunicato il provvedimento di diniego.
6. Le opere previste devono essere realizzate, pena decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo ovvero dalla formazione del silenzio assenso.
7. Entro 10 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto il titolare invia apposita comunicazione al Comune ed all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato e l'osservanza alle prescrizioni del provvedimento autorizzativo.
8. Qualsiasi variazione nella titolarità dell'impianto ovvero delle caratteristiche tecniche o di modalità dell'impiego dello stesso, è soggetta a previa comunicazione al Comune ed all'ARPA.

ART. 11 - Programmazione per la localizzazione degli impianti

1. I gestori di reti di telecomunicazione, in conformità alla disciplina regionale vigente, sono tenuti a presentare al Comune ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un Piano di Sviluppo, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nei Piani di Sviluppo, promuoverà iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire e/o mantenere l'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione,

compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

2. In ottemperanza agli indirizzi previsti ai sensi di Legge ed in coerenza con i disposti del presente regolamento e mediante l'approvazione del Piano di Localizzazione comunale, viene determinata la programmazione della distribuzione territoriale degli impianti. I gestori o loro aventi causa potranno pertanto procedere solo laddove non vi è disponibilità di aree di proprietà comunale alle installazioni degli impianti su siti privati comunque in conformità con le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 12 - Installazioni su aree di proprietà Comunale

1. Il Comune ritiene di promuovere la localizzazione degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, in primo luogo nelle aree di proprietà comunale, così come individuate negli elaborati grafici costituenti il Piano di Localizzazione. L'installazione in aree pubbliche consente di prevedere forme dirette di concertazione tra il Comune ed i gestori, al fine del controllo dei siti del proprio territorio.
2. Per gli impianti localizzati su area di proprietà pubblica il titolo abilitativo, è subordinato alla preventiva sottoscrizione di una concessione d'uso volta a regolamentare: termini e durata, corrispettivo dovuto, prescrizioni particolari, modalità di controllo delle emissioni, modalità manutentive degli impianti, forme di garanzia finanziaria per gli obblighi sottoscritti, modalità di revoca o di risoluzione anticipata del contratto e quant'altro necessario a definire fra le parti i reciproci impegni, sulla base delle caratteristiche del singolo sito individuato.
3. Ai fini della programmazione verranno incentivate soluzioni progettuali atte a razionalizzare, tra i diversi operatori, le strutture ed i manufatti oggetto di impianto. Verranno favorite le operazioni di sinergico accordo tra i diversi gestori al fine di promuovere anche il "roaming" degli impianti, evitando che ogni singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le aree individuate sul territorio, dando precedenza alle eventuali rilocalizzazioni.
4. Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale promuove anche la rilocalizzazione sulle nuove aree di proprietà comunale, degli impianti attualmente collocati su aree private e divenuti con l'approvazione del presente regolamento difformi o parzialmente difformi dallo strumento, al fine di regolarizzare gli impianti stessi con modalità da definire di volta in volta con i singoli gestori.

ART. 13 – Impianti temporanei

1. Le stazioni radio base con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20 W e destinate ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, sono soggette all'obbligo di comunicazione - ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della l.r. 11/01 - da parte del titolare, al Comune ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto.
2. Il Comune può comunque chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto anche in relazione alla disponibilità di aree funzionali all'installazione così come individuate nelle tavole grafiche del Piano di Localizzazione.
3. Gli impianti temporanei potranno essere mantenuti in esercizio per un periodo massimo di 180 giorni.
4. Anche su aree di proprietà comunale previa stipula della concessione d'uso è possibile installare impianti temporanei di cui al precedente comma 1.

5. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione, l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area, salvo deroghe eccezionalmente concesse dall'Amministrazione Comunale e l'area dovrà essere lasciata in perfetto stato manutentivo da accertarsi mediante specifico sopralluogo tra le parti.

ART. 14 – Azioni di Risanamento

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 9 della L.R. n.11/2001 e s.m.i..
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPA competente per territorio, riscontri un superamento dei limiti e dei valori previsti dalla normativa vigente, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge.
3. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei gestori degli stessi, sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dall'amministrazione comunale, e sono sottoposte alla valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria, all'ARPA e all'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
4. Il mancato risanamento degli impianti, dovuto ad inerzia o inadempienza dei gestori, comporterà la sospensione dell'attività degli impianti.

CAPO III – CONTROLLO, SANZIONI, REVOCHE

ART. 15 - Modalità di controllo

1. Oltre ai controlli relativi alle esposizioni dei campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente previsti ai sensi dell'art.11 della L.R.11/2001 e s.m.i., esercitati dal Comune con il supporto dell'ARPA, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare forme di controllo integrative atte a verificare lo stato manutentivo dei luoghi e degli impianti.
2. Il Comune esercita la sua funzione di controllo anche mediante il posizionamento temporaneo di centraline al fine di rilevare le emissioni dei campi elettromagnetici con il supporto dell'ARPA.
3. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione, ove questa non venga rinnovata alla data di scadenza o qualora l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante, onde scongiurare l'abbandono incontrollato degli impianti tecnologici e dei manufatti, i titolari sono obbligati alla sistemazione e/o ripristino dello stato dei luoghi originari, a propria cura e spese entro 60 giorni dalla data di scadenza della concessione ministeriale.

ART. 16 - Sanzioni

1. Per le installazioni degli impianti di cui al presente Regolamento dovranno essere osservate le norme del Codice Civile, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti nelle concessioni d'uso sottoscritti con il Comune o con altri Enti.
2. Oltre alle sanzioni previste ai sensi della L.R. 11/2001 e s.m.i, ogni violazione sarà perseguita nei termini della normativa specifica di riferimento dei singoli ambiti coinvolti.

ART. 17 - Revoche

1. Nel caso di inosservanza dei limiti di esposizione previsti dalla normativa, dei disposti del presente regolamento, delle prescrizioni dell'autorizzazione qualora prevista, delle pattuizioni convenzionali/contrattuali, nonché in caso di abuso, verrà revocata dall'amministrazione comunale, l'autorizzazione, ovvero la sospensione dell'attività.
2. La revoca comporterà, nella fattispecie in cui non vengano ripristinate le condizioni di regolarità e di conformità del medesimo alla normativa di riferimento, l'obbligo di disattivazione dell'impianto a cura e spese dei titolari, che dovranno contestualmente darne comunicazione alle Autorità competenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18 – Norme transitorie

1. Le istanze depositate agli atti alla data di entrata in vigore del presente regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute.
2. Il Comune nelle more di approvazione del Piano di Localizzazione si impegna a concordare con i gestori l'allocazione e/o la proroga degli impianti relativi ai procedimenti pendenti anche in siti diversi o alternativi a quelli individuati dal piano stesso mediante emanazione di atto formale, al fine garantire continuità al servizio primario reso.

ART. 19 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, è approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Il Comune favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicizzazione e di pubblicazione previste ai sensi di Legge.
4. Il presente regolamento potrà essere soggetto a modificazioni e/o integrazione per adeguamento dei disposti dello stesso alla normativa eventualmente intervenuta dopo la sua entrata in vigore.

ART. 21 - Norme di rinvio

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con delibera di C.C. n.73 del 13/05/02.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legislazione e normativa vigente in materia.

Elaborazione a cura degli architetti:
Patrizia di Girolamo – Patrizia Settanni – Laura Delia